

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 152 del 07/02/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**ISTANZA DI ASPETTATIVA PER RICHIAMO ALLE ARMI DISPOSTA DALLO  
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO DEL DOTT. FRANCESCO STAFFA –  
DIRIGENTE MEDICO – MEDICINA GENERALE.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Preso atto che con nota pervenuta in data 02/01/2019, prot. n. 0060/19 il Dott. Francesco Staffa, Dirigente Medico - a tempo indeterminato – disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, assegnato all'U.O. di Medicina Generale del P.O. di Gallarate ha trasmesso il dispositivo con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito –

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dipartimento Impiego del Personale - ha disposto il richiamo in servizio del Dott. Staffa Francesco quale Ufficiale Medico per il periodo dall'01.02.2019 al 31.05.2019;

Dato atto che con successiva pec. dell'11/01/2019 prot. 1647/19 il succitato dipendente ha provveduto altresì a trasmettere copia della cartolina del Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito "Calabria" – Sezione Reclutamento e Forze di Completamento - dalla quale si evince che il Dott. Staffa è stato richiamato dall'Istituto Geografico di Firenze, presso il Comando Militare del medesimo istituto, per il periodo dall'01/02/2019 al 31/05/2019;

Dato atto che il dirigente di che trattasi ha provveduto, conseguentemente, a richiedere la sospensione del rapporto di lavoro per tutto il periodo sopra indicato;

Vista la normativa di riferimento ed in particolare:

- l'art. 27 del CCNL per l'area della Dirigenza Medico-Veterinaria sottoscritto il 5.12.1996 così come integrato dall'art. 24 comma 3 del CCNL per l'area della Dirigenza Medico-Veterinaria sottoscritto il 3.11.2005: *"Il rapporto di lavoro del dirigente è sospeso per la chiamata alle armi, secondo la disciplina dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Durante tale periodo il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione. 2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge. 3. Nel caso di richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al dirigente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare. 4. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in materia dalla L.24 dicembre 1986 n. 958."*
- il D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare i seguenti articoli:
  - art. 990, comma 1 - Conservazione del posto di lavoro: *"1. Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. 2 [...] 3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. 4 [...] 5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei*

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- termini sopra indicati, è' considerato dimissionario. 6. Rimangono salve le condizioni più' favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. 6 e 7 [...]”;*
- art. 1799 c. 2 - Retribuzione delle forze di completamento: *“1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. 2. Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.”;*

Preso atto che è stato accertato a cura della S.C. Risorse Umane che l'allora Responsabile della S.C. Medicina Generale del P.O. di Gallarate, Dott. Carlo Costantini, il Responsabile della Direzione Medica del medesimo Presidio Ospedaliero, Dott. Roberto Gelmi e il Direttore Sanitario hanno preso visione della richiesta formulata dal dipendente;

Precisato, altresì, che il Dott. Staffa Francesco ha l'obbligo di presentarsi in servizio entro 8 giorni dal termine del periodo di congedo concesso, e che qualora non si ponga a disposizione del datore di lavoro, senza giustificato impedimento, nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario;

Vista la proposta n. 158/2019 del Dirigente della S.C. Risorse Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere in favore del dipendente Dr. Francesco Staffa, Dirigente Medico – a tempo indeterminato – disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza assegnato all'U.O. di Medicina Generale del P.O. di Gallarate la sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per il periodo di richiamo, ovvero dall'01/02/2019 e fino al 31/05/2019, come precisato ai sensi del comma 3 dell'art. 27 del CCNL per l'area della Dirigenza Medico-Veterinaria sottoscritto il 5.12.1996, per poter adempiere agli obblighi di richiamo in servizio Ministro della Difesa – Comando Militare Esercito “Calabria”;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Dr. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario f.f. ai sensi della

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

normativa vigente;

## **D E L I B E R A**

facendo propria la proposta n. 158/2019 del Dirigente della S.C. Risorse Umane:

1° - di concedere in favore del dipendente Dott. Staffa Francesco, Dirigente Medico – a tempo indeterminato – disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza assegnato all'U.O. di Medicina Generale del P.O. di Gallarate, la sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per il periodo di richiamo, ovvero dall'01.02.2019 al 31.05.2019, per poter adempiere agli obblighi di richiamo in servizio disposto dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale di Roma;

2° - di provvedere all'erogazione dei compensi spettanti per il periodo di richiamo in servizio, secondo quanto previsto dall'art. 1799 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010;

3° - di dare atto che il periodo di richiamo in servizio così concesso è valido a tutti gli effetti, compresa la determinazione dell'anzianità di servizio secondo le vigenti disposizioni di Legge;

4° - di precisare, altresì, che il Dott. Staffa ha l'obbligo di presentarsi in servizio entro 8 giorni dal termine del periodo di congedo concesso, e che qualora non si ponga a disposizione del datore di lavoro, senza giustificato impedimento, nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Marco Passaretta)

**IL DIRETTORE SANITARIO F.F.**  
(Dr. Roberto Gelmi)

**IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.**  
(Dr. Marco Masini)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente